



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta mediante ricorso alla Centrale regionale di committenza Sardegna CAT per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di una struttura ricettiva nel parco di Monte Ruiu

CIG 7787758534

Sommario

Art. 1	Premesse	3
Art. 2	Finalità.....	3
Art. 3	Durata della concessione	3
Art. 4	Valore della concessione	4
Art. 5	Modalità di apertura della struttura ricettiva.....	4
Art. 6	Obblighi del Concessionario - Apertura, gestione e manutenzione della struttura ricettiva..	4
Art. 7	Obbligo di informazione e comunicazione promo-pubblicitaria	6
Art. 8	Piano di gestione/conduzione e valore stimato della concessione.....	7
Art. 9	Canone di concessione	7
Art. 10	Altri Oneri, obblighi e responsabilità del Concessionario	7
Art. 11	Oneri a carico del Comune	8
Art. 12	Consegna e restituzione locali e attrezzature	8
Art. 13	Fruizione del Parco	9
Art. 14	Personale in servizio e obblighi del Concessionario	9
Art. 15	Rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.....	10
Art. 16	Documentazione da tenere presso la sede operativa della concessione.....	11

Art. 17 Responsabilità civile e penale – Danni a persone e/o cose – Obblighi assicurativi.....	11
Art. 18 Obbligo di stipula fideiussione a copertura del mancato pagamento canone di concessione e per le sanzioni applicate.....	12
Art. 19 Divieto di sub-concessione	12
Art. 20 Penalità/sanzioni contrattuali.....	12
Art. 21 Risoluzione della concessione - clausola risolutiva espressa.....	14
Art. 22 Risoluzione della concessione – diffida ad adempiere.....	15
Art. 23 Risoluzione della concessione – termine essenziale.....	15
Art. 24 Facoltà di recesso unilaterale	15
Art. 25 Verifica di conformità delle prestazioni, controlli di qualità e verifiche ispettive	16
Art. 26 Pubblicità.....	17
Art. 27 Riconsegna dei beni mobili ed immobili	17
Art. 28 Disposizioni generali e finali	17
Art. 29 Spese per pubblicazione Bando di Gara	17
Art. 30 Spese di contratto	18
Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari	18
Art. 32 Patto di integrità.....	18
Art. 33 Clausola di “ <i>pantouflage</i> ”	18
Art. 34 Controversie	18
Art. 35 Tutela della riservatezza	19
Art. 36 Norme anticorruzione e Codice di comportamento	20
Art. 37 Rinvio.....	20
Art. 38 Responsabile del Procedimento	20

Art. 1 Premesse

L'edificio al servizio del Parco di Monte Ruiu, è stato ultimato nel mese di giugno dell'anno 2009; il fine principale della sua realizzazione è una miglior fruizione del parco naturale, quale attrattiva al fine di favorire l'avvicinamento di un maggior numero di utenti alla risorsa naturalistica; tale fine può essere assolto con l'allestimento presso la struttura di eventi culturali, manifestazioni, mostre rivolti al coinvolgimento della collettività, delle scuole, per stimolare la conoscenza e la valorizzazione della risorsa e favorire il contatto con la natura. Il Concessionario propone un progetto di gestione della Concessione che miri alla pubblicizzazione dei servizi e delle attività svolti nella struttura e nel Parco contribuendo ad un ritorno positivo di immagine, che crei benefici all'intero territorio comunale.

La Procedura di gara è finalizzata alla concessione della **gestione di una struttura ubicata nel parco di Monte Ruiu** per la realizzazione degli obiettivi suindicati, con la possibilità per il Concessionario, di un ritorno economico derivante dallo svolgimento di attività ricettive.

Art. 2 Finalità

L'appalto ha, quindi, per oggetto e finalità la selezione del miglior contraente cui affidare, in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, mediante contratto di concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, la **gestione di una struttura ricettiva al servizio del Parco di Monte Ruiu**.

La struttura e l'area di pertinenza ha **un'estensione di circa 1000 m² (Foglio 250, mapp 717)**, come da planimetria generale allegata al presente Capitolato, essa è ubicata nel Parco comunale "Monte Ruiu", di proprietà comunale;

L'Amministrazione Comunale concede al Concessionario, la struttura con annessa area di pertinenza per una superficie di circa 1.000 mq. Il concessionario avrà in uso anche il parcheggio, adiacente alla SP 24 e la strada di accesso che porta alla struttura ricettiva e al parco, che deve essere sempre liberamente fruibile.

Al Piano primo della struttura, vi è un locale con servizi e veranda, il cui accesso avviene tramite ingresso indipendente e scala esterna, che rimane nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale; pur essendo inglobato nella struttura non è oggetto della presente concessione.

L'utilizzo dell'area comunale del Parco, assegnata al Concessionario, e della struttura ricettiva dovrà essere ispirato ai seguenti criteri:

- ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura ricettiva e nell'organizzazione delle attività, al servizio della collettività
- garantire l'uso più aperto e condiviso del Parco comunale, coniugando il massimo delle funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività che si intendono svolgere

L'ingresso al Parco si ispira al principio del libero accesso a favore dei cittadini.

Art. 3 Durata della concessione

La durata dell'appalto è di **12 (dodici) anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio anticipato del servizio qualora ne ricorrano le condizioni.

Considerata l'essenzialità del servizio, a norma dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ente si riserva di anticipare, in via d'urgenza, l'esecuzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni uno(uno), alle medesime condizioni del contratto originario.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre (3) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Art. 4 Valore della concessione

Il valore stimato della concessione, in conformità all'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, ed analiticamente esposto nel Piano Economico Finanziario di massima allegato agli atti di gara, quale importo dei ricavi derivante dalla gestione della struttura ricettiva, oggetto della concessione.

Il valore della concessione è determinato dall'importo totale del fatturato totale, **al netto dell'IVA al 10%**, pari a **€ 3.582.512,08**.

A fronte degli oneri previsti dalla concessione il Concessionario beneficerà, dei proventi derivanti da:

- gestione attività ricettiva (punto di ristoro/bar/somministrazione di alimenti e bevande)

Il Concessionario introiterà direttamente il corrispettivo dagli utenti.

L'appalto risulta essere compreso in un lotto unico, non scindibile.

I soggetti partecipanti potranno, pertanto, presentare offerta esclusivamente per l'intero oggetto dell'appalto.

Art. 5 Modalità di apertura della struttura ricettiva

L'Amministrazione concedente ha stabilito, nel corso di ciascun anno, l'apertura della struttura ricettiva nel seguente periodo:

a. Dal giorno 1 del mese di maggio al giorno 31 del mese di Ottobre, per un totale di mesi 6 (sei) di apertura al pubblico.

Al Concessionario è lasciata piena e libera iniziativa nell'esercizio dell'attività economica, **nel resto dell'anno [periodo novembre – aprile]**, di aprire al pubblico e di utilizzare la struttura da adibire, a titolo esemplificativo:

- a pizzeria, ristorante, bar, ecc.
- ad attività culinarie alternative, compresi eventi culturali enogastronomici, e compatibilmente con gli spazi, per erogare servizi legati a feste di compleanno, lauree e matrimoni, ecc...

Art. 6 Obblighi del Concessionario - Apertura, gestione e manutenzione della struttura ricettiva

L'affidamento in concessione non influisce sul libero accesso, per tutto l'anno degli utenti che vogliono usufruire del Parco di Monte Ruiu.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni di cui alle normative vigenti. Gli orari di apertura/chiusura della struttura dovranno, a cura del Concessionario, essere esposti in luogo ben visibile al pubblico e fatti rispettare dai fruitori. Sono a carico del Concessionario:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura ricettiva e delle attrezzature ad esse connesse che comprende

a. gli interventi su tutte le strutture e pertinenze provvedendo alle riparazioni che si rendessero necessarie per garantire la piena funzionalità delle stesse e la pubblica incolumità degli utenti. Le eventuali migliorie devono essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale che nella sua potestà discrezionale potrà autorizzare le stesse e con spese a totale carico del Concessionario;

Tali interventi dovranno essere effettuati da Ditte specializzate che rilasceranno idonee certificazioni di corretto montaggio e regolare esecuzione dell'intervento.

b. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi esterni, costituiti da panchine, cestini, ecc, compreso verniciatura e ripristini vari; manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni di delimitazioni dell'area di pertinenza della struttura.

c. Realizzare a proprie spese i lavori interni per l'impianto antincendio e per gli impianti necessari alla messa a norma della struttura per lo svolgimento delle attività previste.

Il Concessionario è tenuto a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la rendicontazione dei lavori

di manutenzione effettuati nell'anno precedente. In caso di mancata manutenzione ovvero di mancata comunicazione di richiesta di manutenzione si applicano le penali contrattuali previste al successivo art. 20.

2. La pulizia degli spazi esterni in particolare i vialetti, le panchine, la vuotatura dei cestini, mediante la raccolta differenziata giornaliera con sacchi porta rifiuti, la rimozione dei rifiuti lasciati dagli utenti nella struttura il mantenimento del decoro e della pulizia delle aree verdi di pertinenza della struttura, compreso il parcheggio pubblico;

3. Trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti i rifiuti differenziati;

4. L'allestimento con idonei arredi e attrezzature dei locali adibiti a struttura ricettiva, dei servizi igienici, ecc. nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per l'installazione e l'avvio dell'attività saranno quindi a carico del Concessionario; alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione contrattuale esse rimarranno di proprietà del Concessionario;

5. Le spese per l'allaccio di eventuali utenze non presenti (elettriche, telefoniche, idriche, fognatura, ecc.) sono a carico del Concessionario così come tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'ottenimento.

6. Il pagamento di tutte le utenze (elettriche, idriche, contributi di fognatura e depurazione) provvedendo alla voltura e all'intestazione a proprio carico entro 15 giorni dalla data di consegna dell'impianto. Il Concessionario si dovrà fare carico anche dei consumi (elettrici, idrici e fognari) della parte di struttura posta al piano primo, rimasta in uso all'Amministrazione Comunale.

7. Organizzazione degli Eventi/Manifestazioni culturali, ludico-ricreative, garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;

8. Il pagamento delle imposte e delle tasse dirette ed indirette relative all'esercizio dell'attività;

9. Il pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani (TARI) relativa alla superficie delle strutture ricettive, con obbligo di avviare le relative pratiche di iscrizione nei ruoli TARI del Comune con il competente Ufficio Tributi del Comune di Loiri Porto San Paolo:

10. Il Concessionario si impegna altresì:

– a curare la pulizia degli spazi esterni di pertinenza della struttura, compreso il parcheggio auto e la strada di accesso dall'ingresso sulla strada provinciale sp 24, fino alla struttura;

– a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del Medico competente secondo la vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

– a segnalare all'Amministrazione Comunale l'uso improprio del Parco (nella parte di pertinenza della concessione) da parte degli utenti o di atti vandalici che si dovessero verificare

– a comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali danni che venissero apportati alle strutture o attrezzature durante il loro utilizzo(nella parte di pertinenza della concessione)

– a vigilare sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all'interno del Parco. (nella parte di pertinenza della concessione)

– a utilizzare e far utilizzare la struttura con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione.

– a permettere l'utilizzo gratuito dei servizi igienici con ingresso esterno, ai frequentatori del Parco.

La struttura e la parte di pertinenza oggetto di Concessione verrà consegnata al concessionario nello stato in cui si trova. Sarà cura del Concessionario effettuare, a proprie spese, tutti gli interventi necessari a rendere la struttura idonea e sicura per lo svolgimento dell'attività.

Art. 7 Obbligo di informazione e comunicazione promo-pubblicitaria

Il Concessionario ha l'obbligo:

– di redigere ed attuare un piano di comunicazione, promozione e valorizzazione finalizzato a dare rilievo e visibilità, attraverso tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, alle attività che si svolgono all'interno della struttura ricettiva e del Parco anche attraverso la realizzazione di un sito web dedicato eventualmente collegabile con il sito istituzionale del Comune di Loiri Porto San Paolo.

– di dotarsi di materiale promozionale ed informativo riguardante i servizi offerti e le attività. Le spese relative alla produzione e distribuzione di tali materiali rimangono a suo carico.

Qualsiasi attività che il Concessionario intenda svolgere deve essere preventivamente autorizzata dal comune di Loiri Porto San Paolo.

Tutti i materiali informativi e promozionali riguardanti l'oggetto della concessione devono sempre riportare il logotipo del Parco Comunale "monte Ruiu", che sarà fornito dal Comune, oltre alla denominazione/ragione del soggetto concessionario.

Art. 8 Piano di gestione/conduzione e valore stimato della concessione

Il Concessionario dovrà presentare, in sede di offerta, descrizione e relazione delle modalità di gestione e conduzione della concessione, quale strumento fondamentale atto a definire e specificare quanto segue:

- Elementi relativi all'allestimento della struttura ricettiva
- Elementi relativi all'organizzazione e gestione del servizio
- Organizzazione delle prestazioni previste dal Capitolato
- Modalità di allestimento e incremento di dotazioni strumentali sia quelle necessarie allo svolgimento delle attività ,sia ulteriori dotazioni, proposte innovative e migliorie spazi interni ed esterni della struttura ricettiva
- **Il Concessionario dovrà presentare, altresì, apposito Piano economico finanziario con il quale dimostrare la sostenibilità economica della gestione proposta.**

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato complessivo della concessione è pari ad **€ 3.582.512,08 IVA al 10% esclusa**, costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, ed analiticamente esposto nel Piano Economico Finanziario di massima allegato agli atti di gara, quale importo dei ricavi derivante dalla gestione delle strutture ricettive, oggetto della concessione.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la permanenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione medesima e la permanenza del rischio operativo, ovvero del rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare.

Art. 9 Canone di concessione

Per l'affidamento in concessione della struttura viene fissato un canone di concessione mensile a base di gara quantificato in **€ 1.500,00 IVA esclusa** soggetto ad unico rialzo percentuale.

Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale il canone, oggetto di rialzo in sede di gara, trimestralmente e anticipatamente entro l'ultimo giorno del mese precedente il trimestre di riferimento.

In particolare dovrà versare:

- entro il 31/12 di ogni anno, il canone relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno successivo;
- entro il 31/03 di ogni anno, il canone relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno;
- entro il 31/06 di ogni anno, il canone relativo ai mesi di luglio, agosto, settembre;
- entro il 30/09 di ogni anno, il canone relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il Concessionario inizierà a pagare il canone relativamente al mese di Gennaio del prossimo anno; provvederà dunque ad effettuare il versamento del 1° trimestre entro il 31/12/2019.

Il versamento dovrà avvenire, entro la scadenza, tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla Tesoreria Comunale, secondo le indicazioni stabilite dall'Ufficio e comunicate al Concessionario. **Copia del bonifico dovrà essere trasmessa al RUP entro tre giorni dall'avvenuta effettuazione.**

Art. 10 - Altri Oneri, obblighi e responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è obbligato a mettere a disposizione del Comune di Loiri Porto San Paolo parte della struttura (sala principale, servizi, cortile e veranda coperta esterna) per n° 3 giorni all'anno, per eventi a scopo culturale, comunicati con congruo anticipo dal Responsabile del Procedimento.

Il Concessionario è obbligato a richiedere ed ottenere le licenze/autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi, nonché a presentare pratiche e/o denunce funzionali all'espletamento dei servizi, quali ad es. l'idoneità all'attività di somministrazione e di commercio di alimenti e bevande e ogni altro nulla/osta e/o licenza richiesto dalle norme vigenti in materia.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al Legale rappresentante del Concessionario il quale è tenuto ad espletare tutte le pratiche amministrative richieste.

Il Concessionario è obbligato a chiedere il consenso dell'Amministrazione qualora Comunale voglia eseguire opere, lavori o migliorie che comportino anche una variazione delle attrezzature fisse e mobili, dotandosi di ogni autorizzazione o nulla osta tecnico/amministrativo previsto dalle norme vigenti.

Qualora questo avvenga senza consenso o autorizzazioni previste, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali contrattuali previste dal successivo art. 20 e di seguito valuterà se mantenere le opere realizzate procedendo alla regolarizzazione delle opere con spese a carico del Concessionario o procedere al ripristino dello stato dei luoghi sempre con spese a carico del Concessionario.

Le strutture e infrastrutture a carattere fisso e stabile, eventualmente realizzate dal Concessionario, anche al fine di apportare migliorie, in forza delle autorizzazioni comunali, al termine del contratto rimarranno di proprietà del Comune senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

Il Concessionario è responsabile dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori; dei danni derivanti da irregolarità o carenze nell'esecuzione del servizio prestato; dei danni occorsi a cagione delle strutture affidategli con il presente atto.

Resta a completo ed esclusivo carico del Concessionario qualsiasi risarcimento di danni, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune concedente.

Il Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in merito a:

- adempimenti dovuti a normative fiscali
- sorveglianza e custodia dell'intero complesso
- gestione della sicurezza
- osservanza scrupolosa delle vigenti norme igieniche e sanitarie per quanto attiene alla pulizia dei locali e degli strumenti utilizzati, nello svolgimento del servizio e nella conservazione, preparazione e somministrazione dei prodotti (Manuale H.A.C.C.P.).

Il Concessionario deve compiere, attraverso Imprese specializzate, le verifiche e i controlli programmati previsti dalle normative in materia di sicurezza (ivi compresa la ricognizione periodica di estintori ed impianti antincendio) e tenere la relativa documentazione certificativa.

Il Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in riferimento all'andamento complessivo della concessione e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento delle varie attività.

Dovranno essere adottati a cura e spese del Concessionario tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e degli operatori, ivi compresa, nel caso di necessità, la chiusura delle strutture ricettive o parte di esse.

Di tali provvedimenti dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Loiri Porto San Paolo, il quale è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo si riserva la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti di chiusura sopra citati, in caso di inerzia del Concessionario, mediante sospensione della concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere a titolo risarcitorio o di indennizzo per effetto di tale sospensione. Il Concessionario si impegna a non consentire l'accesso ai servizi e agli impianti a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza, e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri tecnici responsabili, di comunicare specifiche indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli impianti tecnici e delle strutture in generale, oltre a quelle specificamente previste dalle normative tecniche in materia, alle quali il gestore ha l'obbligo di attenersi.

Art. 11 Oneri a carico del Comune

Verifica della corretta gestione della Concessione per il tramite del Responsabile dal Procedimento, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o di altro personale delegato

Art. 12 Consegna e restituzione locali e attrezzature

La consegna delle strutture ricettive avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra le parti del Comune e del Concessionario, dal quale risulterà lo stato di conservazione delle strutture ricettive, nonché la consistenza e lo stato delle attrezzature e degli impianti annessi.

Gli edifici e le attrezzature annesse dovranno essere tenuti e riconsegnati alla scadenza del contratto in perfetto stato di conservazione, salvo il naturale deperimento d'uso.

L'Amministrazione comunale fornisce al Concessionario copia delle chiavi di tutti gli accessi esterni e interni degli immobili e dei locali oggetto della presente Procedura.

E' fatto divieto di consegnare copia di dette chiavi ad terzi fruitori del Parco o di altri immobili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario ha la responsabilità di conservazione e custodia dei beni concessi per tutta la durata della concessione. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal Concessionario; di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna.

Art. 13 Fruizione del Parco

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso alla struttura e la fruizione del Parco comunale, senza discriminare alcuno e senza prevedere a carico dell'utente alcuna quota associativa, di iscrizione o contributo di sorta.

Art. 14 Personale in servizio e obblighi del Concessionario

Il Concessionario dovrà espletare la concessione del servizio con proprio personale in numero adeguato rispetto alle attività svolte.

Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti di qualunque operatore, le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento.

Il Concessionario è tenuto:

1. all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni obbligatorie ed in materia antinfortunistica, previdenziale, assistenziale, sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nei confronti di tutti gli operatori dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune di Loiri Porto San Paolo
2. all'obbligo e all'onere economico di nominare il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
3. anche quale Datore di lavoro, è tenuto ad osservare e far osservare tutte le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori, a qualsiasi titolo impiegato, e degli utenti;
4. a dimostrare il possesso dell'attestazione di frequenza dei previsti corsi H.A.C.C.P. - Hazard Analysis Critical Control Point- da parte dell'O.S.A. - Operatore del Settore Alimentare responsabile della sicurezza igienico sanitaria degli alimenti (ovvero il responsabile del sistema H.A.C.C.P. delle strutture ricettive, inteso quale sistema di autocontrollo alimentare);
5. a dimostrare il possesso dell'attestato H.A.C.C.P. da parte di tutti gli addetti alle manipolazioni alimentari (compreso il titolare), ovvero, comunque prima dell'inizio dei servizi oggetto della concessione, a far frequentare agli stessi soggetti i corsi H.A.C.C.P., che assolvono l'obbligo formativo previsto dalle norme vigenti; in materia di igiene dei prodotti alimentari;

6. ad impegnarsi a far rinnovare i predetti corsi alla scadenza della loro validità;
7. a redigere, e conservare nei locali della sede operativa e a trasmetterne copia all'Amministrazione Comunale, il "Manuale di Autocontrollo" delle attività del settore alimentare, anche detto "Piano H.A.C.C.P.", oggetto di verifiche di congruità da parte delle autorità sanitarie preposte.

Il Concessionario è tenuto a rendere edotto il personale di servizio di quanto concerne:

1. l'ubicazione delle chiavi per aprire ogni porta di ogni locale della struttura ricettiva e del Parco
2. l'ubicazione dei locali e dei vani tecnici,
3. la custodia del Registro Antincendio
4. la custodia degli Atti abilitativi all'esercizio e licenze
5. la denominazione delle Imprese abilitate all'esecuzione della manutenzione degli impianti (elettrici, tecnici, tecnologici, antincendio, climatizzazione, ecc...) ed alla assunzione della figura di **"terzo responsabile"** con i corrispondenti numeri telefonici di reperibilità immediata
6. la denominazione delle Imprese abilitate all'esecuzione della rimanente manutenzione ordinaria programmata sugli impianti tecnici, tecnologici, antincendio, climatizzazione, ecc...
7. l'obbligo, in caso di necessità urgenti, di chiamare Pronto soccorso 118, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, servizi di immediata assistenza in caso di emergenza

Art. 15 Rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, all'osservanza delle disposizioni contenute nella normativa legislativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.), nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi e dispositivi di protezione individuali e antinfortunistici, in relazione alle attività svolte, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Dovrà inoltre ed in ogni caso adottare, tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, assumendo l'onere di porre eventualmente in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire danni ed infortuni.

In caso di pericolo all'incolumità delle persone dovrà provvedere immediatamente a sua cura e spese, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico fino a che il pericolo non sia rimosso

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, l'atto di nomina e l'accettazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori.

Nel caso che, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario sostituisca il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o il Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori, dovrà comunicarlo almeno con anticipo di sette giorni all'Amministrazione.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico dell'affidatario, salvo in ogni caso la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione delle penalità previste dall'art. 20 del presente Capitolato.

Qualora, a seguito della valutazione dei rischi (effettuata dal Concessionario, in qualità di Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08) emergesse la necessità di interventi edilizi, impiantistici e/o sulle attrezzature per tutelare l'igiene e la sicurezza del personale e degli utenti, il Concessionario è tenuto a darne tempestivo avviso al Comune di Loiri Porto San Paolo, e ad adottare tutte le misure per l'eliminazione o riduzione del rischio e procedere all'adeguamento.

Il Concessionario è obbligato a rispettare, nella gestione delle strutture, quanto previsto dal D.M. 09.04.1994 e dal D.M. 10.03.1998 e loro ss.mm.ii.

Il Concessionario è il responsabile delle attività di prevenzione incendi.

Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, alla formazione del personale sulle procedure sanitarie (H.A.C.C.P.).

Le attività di rifornimento, preparazione, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari devono

essere effettuate dal personale addetto nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale H.A.C.C.P. adottato dal Concessionario.

Art. 16 Documentazione da tenere presso la sede operativa della concessione

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso la sede operativa della Concessione la seguente documentazione:

1. nominativo del Responsabile e dei referenti (responsabile della sicurezza dell'impianto e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e loro recapito telefonico;
2. documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
3. registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività e la natura degli esiti.

Art. 17 Responsabilità civile e penale – Danni a persone e/o cose – Obblighi assicurativi

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dall'attività di operatori, per danni causati a cose o persone e arrecati a terzi o al Comune di Loiri Porto San Paolo durante l'espletamento del servizio.

È pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative all'attività di concessione, sollevando il Comune di Loiri Porto San Paolo da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possono derivare alle persone ed alle cose in seguito all'utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti dati in appalto.

Il Concessionario provvederà a sottoscrivere apposita polizza assicurativa per l'Impresa stessa, per il personale impiegato e per gli utenti, per la responsabilità civile dei terzi e prestatori d'opera (RCT – RCO), ossia verso gli utenti e di qualsiasi altra persona che si trovi nei locali oggetto del servizio, nonché per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, esonerando espressamente il Comune di Loiri Porto San Paolo da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto del contratto d'appalto.

In particolare, il Concessionario è tenuto a stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, conformemente a quanto suindicato, e consegnarne copia al Comune di Loiri Porto San Paolo, una Polizza di assicurazione a copertura dei rischi per i danni causati nell'espletamento del servizio e per la Responsabilità civile dei terzi e prestatori d'opera (RCT – RCO), che preveda:

a. Sezione Responsabilità civile verso terzi (RCT)

a) oggetto dell'assicurazione: Responsabilità civile derivante dalla concessione della struttura ricettiva, immobili e impianti tutti compresi;

b) massimale minimo di garanzia: **€ 1.500.000,00 unico**, fermo restando la responsabilità dell'Affidatario per danni eccedenti tale massimale.

b. Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

a) massimali minimi: **€ 1.500.000,00 per sinistro**, con il minimo di **€ 1.000.000,00** per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità dell'Affidatario per danni eccedenti tali massimali.

Copia conforme delle polizze di cui al presente articolo dovrà essere consegnata all'Ente appaltante, presso il Servizio Lavori Pubblici, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni antecedenti la data fissata dall'Amministrazione Comunale per la consegna delle prestazioni.

Resta inteso che le polizze stipulate non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il Comune di Loiri Porto San Paolo esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio, ed essendo a carico del Concessionario le responsabilità non garantite da eventuali scoperti e/o franchigie inserite nei contratti di assicurazione.

Art. 18 Obbligo di stipula fideiussione a copertura del mancato pagamento canone di concessione e per le sanzioni applicate

Il Concessionario è tenuto a costituire, altresì, in favore del Comune di Loiri Porto San Paolo fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a (12) dodici mensilità del canone di concessione come da aggiudicazione definitiva, che dovrà restare integra ed operativa fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile e

non potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune.

Detta somma costituisce garanzia:

– per l'eventuale mancato pagamento del canone di concessione nel periodo superiore ad un trimestre, come da verifica contabile che sarà effettuata dal Servizio Lavori Pubblici di concerto con il Servizio Finanziario del Comune di Loiri Porto San Paolo

– per il pagamento dovuto in caso di applicazione delle penalità/sanzioni di cui al successivo art. 20.

La fidejussione dovrà contenere la clausola di "riscossione a prima richiesta", tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Dovrà altresì contenere la rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all'art. 1945 C.C., con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto.

Il Concessionario è tenuto ad integrare la fidejussione di cui il del Comune di Loiri Porto San Paolo abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento.

Art. 19 Divieto di sub-concessione

È fatto tassativo divieto di sub-cessione anche parziale e sotto qualsiasi forma, in tutto od in parte, del servizio da parte dal Concessionario, a pena di risoluzione immediata del Contratto d'appalto steso in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub-concessionario, unica responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi sarà esclusivamente il Concessionario aggiudicatario.

Art. 20 Penalità/sanzioni contrattuali

Le clausole contenute nel presente Capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali d'ufficio o per denuncia di terzi, il Comune di Loiri Porto San Paolo – Servizio Lavori Pubblici provvederà a contestare le inadempienze rilevate.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

INFRAZIONE	PENALE per ogni episodio accertato	Carattere della sanzione
1. mancata realizzazione delle attività obbligatorie previste dal Capitolato e mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato, non espressamente sanzionate ai punti successivi	da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
2. mancato rispetto degli oneri di pulizia e sorveglianza dell'area	1. da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 600,00 al giorno in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
3. mancato rispetto del libero accesso al parco	da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00 al giorno in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

4. mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative	da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
5. violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura ricettiva e delle aree di pertinenza	da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
6. svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, richieste dalla normativa e dal presente Capitolato	da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 in funzione della gravità dell' inadempimento; fatto salvo l'applicazione delle eventuali ed ulteriori sanzioni previste dalla normativa in materia di commercio e polizia amministrativa	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
7. interruzione della fruibilità del Parco e della struttura imputabile a negligenza del Concessionario (nel periodo previsto per l'apertura) non preventivamente comunicata	da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 al giorno, in rapporto al numero di giorni di interruzione	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
8. atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio pubblico	da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni rilievo accertato	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
9. mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro e sulla sicurezza	da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
10. Mancata richiesta di consenso dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione di opere, lavori o migliorie che comportino anche una variazione	da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del
attrezzature fisse e mobili, e l'acquisizione di autorizzazione o nulla osta tecnico/amministrativo previsto dalle norme vigenti		contratto

A fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dai punti precedenti, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo PEC invitando il Concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee.

Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 gg dalla notifica della

contestazione stessa.

Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore o a fatti accertati non imputabili al Concessionario, l'Amministrazione si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell'inadempimento rilevato salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali saranno applicate tramite escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 17-18 che dovrà essere reintegrata nei termini sopra riportati.

Art. 21 Risoluzione della concessione - clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa *ipso jure* del contratto di concessione, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a. perdita dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora risulti a posteriori che l'affidatario non possieda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
- b. violazione della vigente normativa antimafia
- c. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
- d. inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di "pantouflage"
- e. violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dal Concessionario in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii.
- f. violazioni degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R.;
- g. subconcessione del contratto, in tutto o in parte, in violazione delle disposizioni del presente Capitolato;
- h. cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Concessionario, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
- i. mutamento nella destinazione e nell'uso dei locali e degli spazi;
- j. manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione delle attività previste per la concessione, ovvero servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli allegati e nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
- k. frode o grave negligenza da parte del Concessionario, in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato, dal contratto di concessione, e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
- l. mancato rispetto delle norme H.A.C.C.P. ed in genere di quelle in materia dei servizi concessi;
- m. arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi, non dipendente da causa di forza maggiore;
- n. gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'esecuzione dei servizi prescritti dal Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto di concessione
- o. reiterati episodi di smercio/somministrazione di generi alimentari scaduti o avariati
- p. applicazione di penali per un valore complessivamente almeno pari ad Euro 10.000,00

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dal del Comune di Loiri Porto San Paolo i mediante P.E.C. o

raccomandata con ricevuta di ritorno, e l'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione e la segnalazione all'A.N.AC.

Con la risoluzione sorgerà il diritto per il Comune di Loiri Porto San Paolo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria Procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione per il periodo rimanente della sua durata. Tutto ciò in danno dell'aggiudicatario inadempiente rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Sarà quindi a carico del Concessionario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune di Loiri Porto San Paolo.

Art. 22 Risoluzione della concessione – diffida ad adempiere

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a. aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di inadempienze ripetute nel tempo (**almeno 3**), che comportino l'applicazione delle penalità indicate al precedente art. 20 o tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto di concessione;
- b. reiterati ritardi nel pagamento del canone di concessione del servizio che manifestano quindi un grave inadempimento;
- c. impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio oggetto della concessione;
- d. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni;
- e. mancato rispetto dei trattamenti salariali, assicurativi, previdenziali e della normativa sul lavoro in generale;
- f. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Loiri Porto San Paolo
- g. violazione dell'obbligo della tutela della riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato all'art. 35.

Art. 23 Risoluzione della concessione – termine essenziale

Ai sensi degli artt. 1453 e 1457 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a. mancata tempestiva reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art.18;
- b. mancata adozione, entro il termine di 15 giorni, degli adeguati provvedimenti richiesti con le prescrizioni formulate dal D.E.C. con riferimento all'art. 25 del presente Capitolato, senza che siano state presentate adeguate controdeduzioni entro il medesimo termine; che costituiscono grave inadempimento comportando il diritto potestativo del del Comune di Loiri Porto San Paolo di risolvere il contratto di concessione, con conseguente facoltà di attivazione della procedura di rilascio coattivo dei locali, qualora ne ricorrano i presupposti.

In caso di risoluzione della concessione, verrà escussa la garanzia definitiva, che verrà incamerata dal Comune di Loiri Porto San Paolo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno

Art. 24 Facoltà di recesso unilaterale

Previa assunzione di provvedimento motivato, nei seguenti casi non imputabili all'Impresa:

- a. qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano
- b. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile

Il Comune di Comune di Loiri Porto San Paolo si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 del Codice civile da effettuarsi con P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso il Comune di Loiri Porto San Paolo i comunicherà formalmente al Concessionario l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi.

Nelle ipotesi sopra elencate e in quelle esplicitamente indicate negli altri articoli del Capitolato, il contratto di concessione è da intendersi risolto, dopo che sia trascorso il periodo di preavviso, a seguito di

dichiarazione del Comune di Loiri Porto San Paolo inoltrata al Concessionario a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso per volontà del Comune di Loiri Porto San Paolo, a titolo di corrispettivo del recesso il Concessionario non sarà tenuto al pagamento del previsto canone di concessione per gli ultimi 6 (sei) mesi della stessa.

Il Concessionario può recedere dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 25 Verifica di conformità delle prestazioni, controlli di qualità e verifiche ispettive

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di competenza, la concessione della struttura ricettiva e l'erogazione dei servizi ad esse riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune tramite i vari Servizi Comunali potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal soggetto concessionario al rispetto delle norme di legge, regolamenti europei, nazionali e regionali.

La verifica della conformità dei servizi resi verrà effettuata normalmente a campione, in base ai seguenti aspetti:

- verifica della qualità e quantità dei cibi e delle bevande somministrate
- verifica della pulizia dei locali
- verifica dell'abbigliamento, della cortesia e della disponibilità del personale preposto alla somministrazione dei cibi e delle bevande
- raccolta di segnalazioni, reclami e suggerimenti inerenti alla gestione dei punti di ristoro fatti salvi i controlli igienico-sanitari e nutrizionali esercitati nei modi previsti dalla vigente normativa dagli Enti preposti.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture (locali, attrezzature, etc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di Capitolato.

A tal fine il Concessionario riconosce il diritto di accesso e di verifica in qualunque momento ai dipendenti del Comune di Loiri Porto San Paolo a ciò preposti o a persone appositamente incaricate in tutti i locali e le aree dell'esercizio della concessione oltre che il diritto di verificare presso la clientela la qualità del servizio svolto.

L'Amministrazione Comunale e il Concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di conduzione della concessione

Riguardo i sopra indicati controlli l'Amministrazione Comunale, sulla base delle osservazioni proprie farà pervenire al Concessionario eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 8 (otto) giorni con possibilità, entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interromperanno la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. I

Il Concessionario sarà tenuto a fornire controdeduzioni e giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine temporale sopra richiamato il Concessionario non fornirà alcuna controdeduzione e se, contestualmente, non saranno rispettate le prescrizioni richieste, il Comune di Loiri Porto San Paolo procederà ai sensi del precedente art. 20 del presente Capitolato.

Art. 26 Pubblicità

Ogni forma di pubblicità all'interno della struttura ricettiva e nelle aree di pertinenza, oggetto del presente Capitolato, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e del

Parco.

Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione Comunale per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

Il Concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione Comunale l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno della struttura è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In caso di conclusione di contratti con Ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella del Contratto di concessione.

Art. 27 Riconsegna dei beni mobili ed immobili

Il Parco e le strutture ricettive dovranno essere riconsegnati al Comune di Loiri Porto San Paolo, al termine del Contratto d'appalto, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento e nello stato di fatto e di diritto in cui sono stati presi in consegna.

La riconsegna della struttura ricettiva dovrà risultare da appositi verbali da firmare in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento di questo Ente.

Art. 28 Disposizioni generali e finali

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario. La presente Convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Affidatario sarà registrata in caso d'uso e a spese dell'Affidatario medesimo.

Art. 29 Spese per pubblicazione Bando di Gara

Il Concessionario dovrà procedere al rimborso degli oneri già sostenuti o da sostenere dall'Amministrazione Comunale per la pubblicazione del Bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, (GURI ecc.), e su due quotidiani; secondo quanto previsto dall'art. 5 del DM MIT 02.12.2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016".

Art. 30 Spese di contratto

Tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla legge e connessi al contratto, sia all'atto della stipulazione che per le annualità successive, che per la registrazione sono a carico del Concessionario.

Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.26.04.1986, n.131 e ss.mm.ii.

Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto di concessione e delle clausole ivi contenute, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti per legge, tra i quali, particolarmente significativo, è l'obbligo di riportare nei bonifici il codice CIG della procedura di gara.

In difetto, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

Art. 32 Patto di integrità

In attuazione all'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere digitalmente e allegare nella documentazione amministrativa il patto d'integrità il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Loiri Porto San Paolo e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 33 Clausola di "pantouflage"

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii., il Concessionario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti del Comune di Loiri Porto San Paolo che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso aventi come destinataria l'Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con il Comune di Loiri Porto San Paolo ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Loiri Porto San Paolo quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto.

Art. 34 Controversie

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non darà mai diritto all'Impresa appaltatrice di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.

Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.

Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale e si rimanda al Tribunale di Tempio Pausania

Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Cagliari.

Art. 35 Tutela della riservatezza

In relazione ai dati forniti, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali dell'operatore economico partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Comune di Loiri Porto San Paolo, in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, in modo semplice e comprensibile, il presente documento, riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, come e perché li raccogliamo ed in che modo li gestiamo.

Ti ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di

operazioni, effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.

La presente informativa si applica quando visiti il nostro sito web o i nostri canali di social media; quando usi i nostri servizi e utilizzi i nostri moduli; quando richiedi la nostra assistenza oppure sei un fornitore, partner, consulente o qualsiasi altro soggetto che abbia rapporti con il Comune.

Le informazioni ed i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o "GDPR").

Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Loiri Porto San Paolo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loiri Porto San Paolo, con sede in Loiri (OT) in via Dante, n. 28, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it).

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Loiri Porto San Paolo è l'Ing. Attilio Giorgi.
Email: dpo@ichnelios.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità:

Il trattamento dei dati avverrà ai fini dell'espletamento della procedura di gara, dell'aggiudicazione e della stipula del contratto con l'aggiudicatario, nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo derivante.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6 GDPR):

1. **Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento** (Non occorre consenso, non si deve garantire la portabilità dei dati, ma occorre fornire l'informativa, nella quale va indicata la base giuridica del trattamento).

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di Loiri Porto San Paolo per adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell'attività e per adempimenti legati ad obblighi di legge.

L'origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell'adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta dell'interessato.

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Nel pieno rispetto dell'art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse.

a) Dati di navigazione

Per il corretto funzionamento del sito istituzionale (e dei siti che erogano servizi agli utenti) e dei servizi forniti sono necessari sistemi informatici e manuali e procedure che, nel corso del loro normale esercizio, acquisiscono alcuni dati personali, la cui trasmissione telematica è implicita nell'utilizzo di protocolli di comunicazione internet. Si tratta di dati che non vengono raccolti per essere associati a soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti (es. indirizzi IP). Tali dati vengono utilizzati solamente per informazioni statistiche anonime relative all'utilizzo del servizio e per verificarne il corretto funzionamento e vengono conservati per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti normative.

b) Dati degli utenti

Al fine di poter consentire l'erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle normative vigenti, Comune di Loiri Porto San Paolo raccoglierà i seguenti dati relativi ai clienti: Nome - Cognome - Ragione sociale (in caso di soggetto diverso dal privato) - Codice fiscale - Partita Iva (in caso di soggetto diverso dal privato) - Indirizzo - Città - Cap - Provincia - Recapiti Telefonici - Indirizzi Email e altri dati necessari all'espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per la durata di 10 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto. Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi.

c) Dati dei fornitori

Al fine di garantire il regolare svolgimento del rapporto di lavoro, ci occorrono i dati di contatto dei soggetti pertinenti che operano all'interno dell'azienda fornitrice (come nomi, cognomi, numeri di telefono ed indirizzi e-mail). Ci occorrono anche tutti i dati necessari all'emissione delle fatture, nonché le coordinate bancarie necessarie a saldare i servizi acquistati (se rientra negli accordi contrattuali stipulati). Per le finalità suddette, i dati verranno conservati per la durata di un anno a decorrere dalla cessazione del rapporto contrattuale. Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge, i dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi.

d) Cookies

L'accesso al sito www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it può comportare l'invio, da parte dei nostri server al pc dell'utente, dei cosiddetti "cookies", ossia di file che consentono di ottenere informazioni sulle pagine visitate al fine di rendere più veloce l'utilizzo dei vari servizi. L'utilizzo dei cookies è limitato alla durata della singola sessione e non permette in alcun modo l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. I dati acquisiti non verranno memorizzati ma verranno cancellati alla chiusura del browser. Puoi scegliere in qualsiasi momento di disattivare i cookies modificando semplicemente le impostazioni del browser di navigazione; ti ricordiamo, però, che la disattivazione dei cookies può rallentare o impedire l'accesso ad alcune sezioni del sito. Potrai trovare maggiori informazioni nell'informativa cookie presente sul sito.

e) Dati di traffico

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ti informa dell'esistenza del registro dei collegamenti (LOG), nel quale vengono conservati, nei termini e secondo le tempistiche previste dalla legge, i dati relativi al traffico telematico. Trascorso il periodo di conservazione previsto dalla legge, e salva diversa indicazione dell'Autorità con provvedimento amministrativo o giudiziario, i dati di cui sopra verranno distrutti e non sarà più garantita la possibilità di ottenerne copia.

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:

- a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale.
- b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:
 - ~ esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
 - ~ inviare comunicazioni relative all'espletamento della procedura in essere.

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l'informativa sarà aggiornata e sarà comunicata all'interessato.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato.

Obbligo di conferimento dei dati

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta.

Destinatari del trattamento

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari esterni al Comune di Loiri Porto San Paolo. I destinatari dei dati personali raccolti sono:

- persone, società, studi professionali che erogano servizi di consulenza contabile, amministrativa, tributaria o legale al Comune di Loiri Porto San Paolo;
- soggetti con i quali il Comune di Loiri Porto San Paolo interagisce per l'erogazione dei servizi;
- soggetti che forniscono i servizi connessi alla riscossione dei pagamenti (ad esempio bonifico bancario, carta di credito);
- eventuali soggetti che svolgono attività di manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione;
- altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi dati personali;
- persone autorizzate dal Comune di Loiri Porto San Paolo a svolgere attività necessarie all'erogazione dei servizi (con obbligo legale di riservatezza).

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all'estero.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR)

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Inoltre, in qualità di interessato, potrai esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del Regolamento EU 679/16:

b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, hai il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 119/43
- b. revochi il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c. ti opponi al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure ti opponi al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della tua richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei tuoi dati personali.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- ~ per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- ~ per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a. contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b. il trattamento è illecito e ti opponi alla cancellazione dei dati personali chiedendo invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i tuoi dati personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d. ti sei opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L. 119/44 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016 3.

Se hai che hai ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1, sei informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

e) Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR)

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento ti comunica tali destinatari qualora tu lo richiedi.

f) Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR)

Hai il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che ti riguardano forniti a un titolare del trattamento e hai il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li hai forniti qualora:

- a. il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell'esercitare i tuoi diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, hai il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17.

Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

g) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR)

Hai il diritto di opposti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui tuoi interessi, sui diritti e sulle tue libertà oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, hai il diritto di opposti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora tu ti opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato alla tua attenzione ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con te. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, puoi esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, tu, per motivi connessi alla tua situazione particolare, hai il diritto di opposti al trattamento di dati personali che ti riguardano, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

h) Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR)

Hai il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che ti riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla tua persona. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a. sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra te e un titolare del trattamento;

- b. sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei tuoi diritti, delle tue libertà e dei tuoi legittimi interessi;
- c. si basi sul tuo consenso esplicito.

Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i tuoi diritti, le tue libertà e i tuoi legittimi interessi, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei tuoi diritti, delle tue libertà e dei tuoi legittimi interessi.

In tal senso potrai accedere ai tuoi dati per:

- ~ Verificarne la veridicità
- ~ Modificarli nel caso divengano inesatti
- ~ Integrarli anche con dichiarazione integrativa
- ~ Richiederne la cancellazione
- ~ Limitarne il trattamento
- ~ Opporli al trattamento

Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo.

CANCELLAZIONE DEI DATI

Il Comune di Loiri Porto San Paolo, in osservanza al corrispondente diritto di accesso all'interessato, ha predisposto procedure per le quali puoi richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei tuoi dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano per i seguenti motivi:

- ~ Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti
- ~ Perché hai revocato il consenso
- ~ Perché ti opponi al trattamento
- ~ Perché i dati sono trattati in maniera illecita.
- ~ Puoi esercitare i suddetti diritti scrivendoci all'email protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 25.05.2018 e il Comune di Loiri Porto San Paolo potrà modificarne o aggiornarne il contenuto.

Verrai informato di tali circostanze e le modifiche saranno effettive non appena pubblicate sul nostro sito www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it.

A tal fine, ti invitiamo a visitare la sezione relativa alla Privacy per verificarne la versione aggiornata.

Processo decisionale automatizzato

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato.

Limitatamente ai propri dati personali, il Concessionario preso atto della normativa è informato che il Comune, tratterà i dati raccolti per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica della concessione. Il Concessionario dovrà uniformarsi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nell'eventuale trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con particolare attenzione alle misure minime da adottare.

Il Concessionario dovrà essere autorizzato a svolgere tutti gli eventuali trattamenti dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, sia in forma cartacea che elettronica.

Esso ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi altra forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio non conforme alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità a carico del Concessionario, che è tenuto a rendere edotti i propri collaboratori delle presenti norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Loiri Porto San Paolo ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Art. 36 Norme anticorruzione e Codice di comportamento

Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità" e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018 – 2020 del Comune di Loiri Porto San Paolo, approvato e aggiornato con Del.G.C. n. 2 del 22/01/2019 e relativi aggiornamenti, con particolare riferimento al divieto di assumere e/o dare incarichi per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale a dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso il del Comune di Loiri Porto San Paolo negli ultimi 3 anni.

Il Concessionario è obbligato, altresì, ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Loiri Porto San Paolo, approvato con delibera G.C. n. 2 del 08/01/2014 e pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente, Disposizioni generali – atti generali" ed il Patto di integrità, come da schema del Protocollo di Intesa per l'adozione e l'utilizzo dei patti di integrità stipulato tra Regione autonoma della Sardegna, Anci Sardegna e Transparency International Italia.

La violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel medesimo codice comporta la risoluzione (o la decadenza) del rapporto contrattuale.

Art. 37 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia

Art. 38 Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento: Geom. Mario Mossoni
tel. 0789 481127- fax 0789 481155 -

e-mail: mossoni.mario@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

indirizzo PEC: llpp@pec.comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Loiri Porto San Paolo, **25.03.2019**

Il Responsabile del Procedimento

f.to Geom. Mario Mossoni